Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/2016(INI)

17.10.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2023 e 2024
(2025/2016(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Dainius Žalimas

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....7

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2023 e 2024

(2025/2016(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3,

– vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2024 dal titolo "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2023" (COM(2024)0358),

– viste le relazioni annuali 2025 disponibili sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione, presentate dai commissari europei nel settembre 2025,

– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2023 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2020, 2021 e 2022[1],

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016[2],

– vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2025 dal titolo "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte" (COM(2025)0500),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025)0045),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 febbraio 2025, dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida: Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025)0047),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 luglio 2023 dal titolo "Stocktaking report on the Commission working methods for monitoring the application of EU law" (Relazione di valutazione sui metodi di lavoro della Commissione per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE) (SWD (2023)0254),

– vista la relazione speciale 28/2024 della Corte dei conti europea dal titolo "Dare esecuzione al diritto dell'UE",

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 28 agosto 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida"[3],

---

[1] GU C, C/2024/4229, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4229/oj.
[2] GU L 123, 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
[3] GU C, C/2025/4414, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4414/oj.

– vista la relazione di Mario Draghi del settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe" (Il futuro della competitività europea – Una strategia di competitività per l'Europa),

– vista la relazione di Enrico Letta, dell'aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le petizioni,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0000/2025),

A. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 288, e dell'articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta agli Stati membri la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare il diritto dell'Unione in modo corretto, armonioso ed entro i termini stabiliti; che le norme europee devono essere elaborate in modo tale da rendere agevole la trasposizione nel diritto nazionale; che la legislazione dell'UE è efficace solo nella misura in cui è, da un lato, recepita tempestivamente, in modo completo e accurato, e, dall'altro, applicata correttamente nei quadri giuridici nazionali da parte degli Stati membri, condizione necessaria per garantire i benefici delle politiche dell'UE a tutti i cittadini europei nonché parità di condizioni per le imprese in tutto il mercato interno;

B. considerando che la Commissione non ha pubblicato una relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE per il 2024, interrompendo così una pratica in vigore da oltre 40 anni, sin dal 1983;

Controllo e applicazione del diritto dell'UE

1. prende atto della relazione 2023 della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; ritiene che tale relazione sia uno strumento fondamentale per consentire di controllare che il diritto dell'UE sia recepito e attuato in modo corretto;

2. si rammarica che la Commissione non abbia pubblicato una relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE per il 2024; sottolinea che il controllo annuale periodico dell'applicazione del diritto dell'UE è uno strumento essenziale attraverso il quale la Commissione svolge il suo ruolo di custode dei trattati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, in quanto contribuisce a garantire e controllare che il diritto dell'UE sia applicato e attuato correttamente in tutti gli Stati membri e a monitorare i progressi compiuti in tale ambito; sottolinea che il Parlamento si basa su tale relazione, tanto in qualità di colegislatore quanto nel suo esercizio di controllo politico sulla Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, TUE, per garantire che questa eserciti adeguatamente le sue prerogative;

3. prende atto del cambiamento di approccio della Commissione all'avvio di un nuovo ciclo di rendicontazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE con relazioni annuali sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione da parte di ciascun commissario e con una relazione annuale di sintesi in materia di semplificazione, attuazione e applicazione; sottolinea l'importanza della relazione

annuale di sintesi per consentire una valutazione orizzontale dello stato di avanzamento dell'attuazione e applicazione del diritto dell'UE;

4. accoglie con favore le relazioni annuali 2025 disponibili presentate dai commissari sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione, che riguardano il periodo dal 1º gennaio al 31 luglio 2025; riconosce che tali relazioni costituiscono una preziosa fonte di informazioni sullo stato di applicazione del diritto dell'UE in vari settori e negli Stati membri; osserva con favore che le relazioni sono ben strutturate e presentate in modo chiaro; deplora, tuttavia, che l'analisi rimanga eccessivamente incentrata sui risultati conseguiti, prestando insufficiente attenzione alle difficoltà persistenti e alle carenze sistemiche per quanto riguarda far rispettare il diritto dell'UE; esorta la Commissione a rivedere la sua metodologia a tale riguardo, in modo da includere una chiara individuazione delle carenze e delle misure che intende adottare per affrontarle;

5. rileva con preoccupazione che, nelle relazioni settoriali disponibili sullo stato di avanzamento, manca qualsiasi riferimento alla procedura EU Pilot, al suo attuale funzionamento o al suo ruolo nell'agevolare la risoluzione precoce dei problemi prima dell'avvio di procedure formali di infrazione; ritiene che tale omissione comprometta la completezza delle relazioni e indebolisca la comprensione complessiva del ciclo di applicazione del diritto dell'Unione;

6. ribadisce che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto fondamentale per l'attuazione efficace e l'applicazione uniforme del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri;

Procedure d'infrazione

7. esprime preoccupazione per la riluttanza della Commissione ad avviare procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, anche in casi che comportano violazioni chiare e persistenti del diritto dell'UE; sottolinea che la Commissione, in quanto custode dei trattati, non deve esimersi dall'utilizzare il contenzioso come strumento di applicazione essenziale per garantire l'osservanza e difendere l'autorità del diritto dell'UE;

8. si rammarica del fatto che non tutte le potenziali infrazioni vengano perseguite, dato l'approccio della Commissione di dare priorità alle violazioni che incidono in maniera più significativa sugli interessi pubblici e commerciali[4];

9. invita la Commissione ad adottare e pubblicare criteri trasparenti e oggettivi applicabili ai casi di infrazione, in particolare per quanto riguarda la selezione e la definizione delle priorità di quelli che comportano violazioni gravi o sistemiche dei diritti fondamentali, dei principi dello Stato di diritto o delle norme del mercato interno;

10. esorta la Commissione ad abbreviare e razionalizzare la fase precontenziosa, che nella sua forma attuale può comportare ritardi significativi nell'effettiva applicazione del diritto;

[4] Comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida: Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025)0047).

Attuazione del diritto dell'UE

11. esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente i termini di recepimento, a seguire gli orientamenti emanati dalla Commissione e a impegnarsi attivamente e pienamente nei dialoghi sull'attuazione, nonché a notificare tempestivamente alla Commissione i potenziali ostacoli e problemi relativi al recepimento e all'attuazione; lamenta che alcuni Stati membri segnalino troppo tardi o non segnalino affatto i problemi di recepimento e/o attuazione, con conseguenti ritardi che incidono negativamente sui cittadini e sulle imprese dell'UE; ricorda che gli Stati membri partecipano alla procedura legislativa attraverso il Consiglio, che è colegislatore; sottolinea che la mancata applicazione del diritto dell'UE compromette la percezione dell'UE da parte dei cittadini e la sua capacità di produrre risultati;

12. prende atto con preoccupazione dei limiti della nuova piattaforma di attuazione Europa, lanciata nell'aprile 2025; sottolinea che, nonostante il suo potenziale, la piattaforma è costituita principalmente da tabelle di dati e non fornisce informazioni essenziali sulle procedure in corso o concluse, non offre alcuna analisi dei dati presentati e in alcuni casi rende quasi impossibile trarre raffronti e conclusioni, risultando quindi poco utile per i legislatori, gli operatori della giustizia e i cittadini che cercano di conoscere il modo in cui il diritto dell'UE è rispettato nella pratica;

13. osserva le difficoltà nell'applicazione dei regolamenti, come evidenziato dalle lacune nei dati forniti dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la completezza, l'accessibilità e la coerenza; chiede alla Commissione di riferire su come le sue attività e pratiche di controllo siano adattate all'applicazione dei regolamenti e alle raccomandazioni formulate a tal riguardo nella sua relazione di valutazione sui propri metodi di lavoro per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE;

Semplificazione

14. sottolinea che la semplificazione del diritto dell'UE non deve essere confusa con la deregolamentazione; evidenzia che la razionalizzazione dei testi e delle procedure giuridici può migliorare la chiarezza, la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa, preservando al contempo gli obiettivi politici essenziali e le tutele;

°

° °

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La presente relazione valuta lo stato del controllo, dell'attuazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione, sulla base della relazione annuale 2023 della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione, delle relazioni annuali 2025 dei commissari sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione, e di altri documenti e rapporti pertinenti. Sottolinea che l'efficacia della legislazione dell'UE dipende dal suo recepimento tempestivo, completo e accurato e dalla sua corretta applicazione all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali. La relazione accoglie con favore la relazione annuale 2023 della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE quale strumento fondamentale per il controllo del corretto recepimento e della corretta attuazione del diritto dell'UE. Lamenta tuttavia che la Commissione abbia deciso di non pubblicare una relazione per il 2024, interrompendo così una prassi in vigore da oltre quarant'anni, sin dal 1983. Il controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione è parte integrante del ruolo della Commissione quale custode dei trattati e consente al Parlamento di esercitare adeguatamente il suo ruolo di supervisione. Il relatore sottolinea pertanto la necessità di relazioni periodiche e complete. La relazione accoglie con favore le relazioni annuali 2025 dei commissari sui progressi compiuti quale preziosa fonte di informazioni, ma osserva che l'analisi rimane eccessivamente incentrata sui risultati conseguiti, con un'attenzione insufficiente alle difficoltà persistenti e alle lacune sistemiche nell'applicazione. Osserva inoltre con preoccupazione l'assenza di riferimenti alla procedura EU Pilot, al suo funzionamento e al suo ruolo nel favorire la risoluzione precoce dei problemi prima dell'avvio di procedure formali di infrazione. La relazione esprime preoccupazione per la riluttanza della Commissione ad avviare procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, anche in casi che comportano violazioni palesi e persistenti. Invita la Commissione ad adottare e pubblicare criteri trasparenti e oggettivi per la selezione e la definizione delle priorità dei casi di infrazione e ad abbreviare e razionalizzare la fase precontenziosa, che attualmente conduce a notevoli ritardi nell'applicazione del diritto. La relazione osserva con preoccupazione i limiti del nuovo portale di attuazione Europa, che manca di contenuti e analisi essenziali e rende difficile trarre raffronti e conclusioni. Rileva inoltre le difficoltà nell'attuazione dei regolamenti, in particolare per quanto riguarda la completezza, l'accessibilità e la coerenza dei dati, e invita la Commissione a riferire sul modo in cui le sue attività di monitoraggio sono adattate a tali sviluppi. La relazione reitera che la semplificazione del diritto dell'UE non deve essere confusa con la deregolamentazione. La razionalizzazione dei testi e delle procedure giuridici dovrebbe migliorare la chiarezza, la certezza del diritto e l'efficienza amministrativa, preservando nel contempo gli obiettivi politici essenziali e le tutele in settori quali l'ambiente, i diritti sociali, la sicurezza dei consumatori e i diritti fondamentali. Il relatore sottolinea l'importanza della coerenza tra gli strumenti legislativi per evitare duplicazioni e contraddizioni che ostacolano un'attuazione efficace. Infine, la relazione sottolinea che l'attuazione e l'applicazione adeguate, tempestive e uniformi del diritto dell'Unione sono indispensabili per garantire la parità di trattamento dei cittadini e delle imprese, mantenere l'integrità del mercato unico e difendere lo Stato di diritto.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Comitato europeo delle regioni

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).